

Società per Azioni

B.C.V. Acque S.p.A.

STATUTO

Art. 1- DENOMINAZIONE

1) È costituita una società per azioni, a capitale interamente pubblico, secondo il modello *"in house providing"*, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile, denominata **"Biella Casale Vercelli Valsesia Acque - Società per Azioni"**, siglabile **"B.C.V. Acque S.p.A."**, senza vincoli di interpunzione né di forma grafica (d'ora in avanti anche la "Società").

Art. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

- 1) La sede legale della Società è in Vercelli, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
- 2) L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai Soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali delle province di Alessandria, Biella e Vercelli.
- 3) Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese, il quale può anche recare l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

2) Ove preposto, il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della Società e opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali, secondo i poteri delegati dall'Organo Amministrativo, fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 16, comma 3.

3) Il Direttore generale può partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza il diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea dei soci.

Art. 23 - CONTROLLO ANALOGO

1) La Società, essendo affidataria diretta secondo il modello c.d. *in house providing* del servizio idrico integrato, è soggetta, in conformità alle previsioni comunitarie, recepite nell'ordinamento nazionale, all'esercizio, da parte degli Enti Locali soci, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, anche nelle forme del controllo analogo c.d. "a cascata".

2) Il controllo analogo, congiunto e "a cascata", si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"). I Soci hanno accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

3) I Soci, tramite le riunioni assembleari e comunicazioni alla Società, esercitano congiuntamente fra loro:

a) il controllo "ex ante" mediante:

- i. esame dei documenti di programmazione periodici emanati nel rispetto del Piano d'Ambito e delle prescrizioni delle autorità competenti;
- ii. esame del bilancio preventivo e del piano degli investimenti;
- iii. esame dei documenti di programmazione, degli atti di amministrazione straordinaria, nonché (ove tale competenza non sia trasferita dalla legge a enti di secondo grado) sul piano degli investimenti, sul piano industriale, sul piano economico-finanziario e sugli impegni di spesa superiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

b) il controllo "contestuale" mediante:

- i. la trasmissione dell'ordine del giorno dell'Organo Amministrativo;
- ii. richiesta di relazione periodica sull'andamento economico, amministrativo e gestionale della Società.

c) il controllo "ex post" mediante l'analisi della proposta di bilancio di esercizio predisposto dall'Organo Amministrativo.

4) Gli Enti locali soci hanno sempre diritto di ottenere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della Società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre all'Organo Amministrativo proposte e problematiche attinenti all'attività sociale.

Art. 24 - BILANCIO E UTILI

1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.